

COMUNE DI CIMADOLMO

PROVINCIA DI TREVISO

CONFERENZA DI SERVIZI – 15/03/2019

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di MARZO, alle ore 10:30, presso gli Uffici della Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Cimadolmo, avente per oggetto:

Approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Cimadolmo	Lovat Chiara	Vice-Sindaco – giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/08/2015 ed allegata delega del Sindaco
Provincia di Treviso	Busoni Simone	Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - giusta deliberazione Giunta Provinciale n. 38 del 22/02/2016

Sono inoltre presenti:

Dott. Finotto Francesco	Proteco engineering - Progettista incaricato della redazione del PAT
Geom. Fantuzzi Gilberto	Responsabile Area Tecnica Manutentiva del Comune di Cimadolmo
Geom. Carniato Francesca	Tecnico istruttore Servizio Urbanistica del Comune di Cimadolmo
Arch. Roma Silvia	Provincia di Treviso – Responsabile Ufficio Urbanistica
Dott. Zanardo Giovanni	Provincia di Treviso – Ufficio Urbanistica

RICHIAMATO E PREMESSO:

- che la L. 241/90 e s.m.i nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della L.R. 11/04 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati;
- che la Regione Veneto con DGR n. 1137 del 23/03/2010 ha approvato il PTCP della Provincia di Treviso, trasferendo contestualmente a quest'ultima le competenze in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 della LR 11/2004;
- che in data 22/06/2015 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT tra il Comune di Cimadolmo e la Provincia di Treviso;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06/08/2015 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla VAS;
- che dopo l'adozione il piano e la proposta di rapporto ambientale sono stati depositati a disposizione del pubblico ai sensi della LR 11/04 e del Dlgs. 152/06;
- che hanno avuto luogo le consultazioni previste dalla Direttiva 2001/42/CE ed è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 177 del 21/11/2018;

- 
- che il Piano, come disposto dalla DGP n. 184 del 11/07/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 06/03/2019 con parere n. 03;
 - che con nota prot. n. 2052 del 08/03/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della LR 11/2004 per la valutazione del PAT e delle osservazioni pervenute, convocata per il giorno 15/03/2019 alle ore 10:30 presso gli Uffici della Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

TUTTO CIO' PREMESSO

Il vice-Sindaco del Comune di Cimadolmo assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario il geom. Francesca Carniato, Tecnico istruttore del Comune medesimo.

Visti gli elaborati che compongono il PAT adottato

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2 - Carta delle invarianti
- Tav. 3 - Carta delle fragilità
- Tav. 4.1 - Carta della trasformabilità
- Tav. 4.2 - Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
- Norme tecniche
- Relazione illustrativa e Dimensionamento
- Dossier partecipazione
- VAS: Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e tavole allegate
- Valutazione di Incidenza ed allegato
- Valutazione di Compatibilità idraulica e tavole allegate
- Microzonazione sismica e tavole allegate
- Studio geologico e tavole allegate
- Relazione agronomica e tavole allegate
- Rapporto sulla struttura dei dati e Quadro Conoscitivo su DVD

Visti i seguenti pareri:

- Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso prot. n. 306761 del 27/07/2015
- Compatibilità Sismica del Genio Civile di Treviso prot. n. 81494 del 02/03/2018
- Commissione Regionale VAS n. 177 del 20/11/2018;
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 111 del 23/07/2018.
- Valutazione Tecnica Provinciale n. 03 del 06/03/2019.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTP, che viene allegato al presente verbale.

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che i pareri non incidono sui contenuti generali del piano e sui principi formatori, ma riguardano aspetti complementari ad integrazione del progetto e ne modificano parzialmente gli elaborati.

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con DGR n. 3178/04;

VISTA la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004 e n. 1137 del 23.03.2010;

VISTA la Legge Regionale n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo"

e le conseguenti modalità applicative di cui alla DGR n. 668/18;

GLI ENTI INTERVENUTI IN CONFERENZA

- a) **esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio ed al Rapporto Ambientale (VAS), adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 06/08/2015, con le seguenti precisazioni:**
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 03 del 06/03/2019 e agli atti in essa richiamati. Il parere favorevole è espresso sugli elaborati adottati con la deliberazione di Consiglio Comunale sopracitata, con le modifiche ed integrazioni descritte nel parere della VTP.
 2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTP;
- b) **allegano al presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, la Valutazione Tecnica Provinciale n. 03 del 06/03/2019;**
- c) **danno atto che ai sensi dell'art. 15 c. 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dal Presidente della Provincia;**
- d) **demandano alla gestione del piano ed ai successivi atti di pianificazione la verifica di tutte le raccomandazioni contenute nei pareri sopracitati che non hanno comportato modifiche dirette agli elaborati di piano;**
- e) **demandano al Sindaco del Comune di Cimadolmo l'onere di inviare alla Provincia di Treviso copia di tutti gli elaborati costituenti il PAT, aggiornati alle decisioni assunte dalla presente Conferenza di Servizi.**

La conferenza si chiude alla ore 11.00.

Il presente verbale composto di n. 2 fogli.

Treviso lì, 15/03/2019

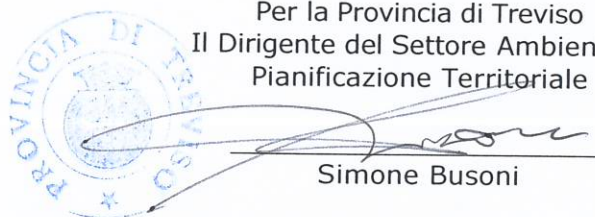
Il segretario verbalizzante


geom. Francesca Carniato

Per il Comune di Cimadolmo
Il Vice-Sindaco


Chiara Lovat

Per la Provincia di Treviso
Il Dirigente del Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale


Simone Busoni



COMUNE DI CIMADOLMO

Provincia di Treviso
Via Roma 2 – 31010 Cimadolmo
c.f. 80012110260 – p.iva 00874820269

*Area finanziaria amministrativa
Ufficio segreteria*

Prot. n. 2322

Oggetto: Delega partecipazione conferenza per l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del comune di Cimadolmo

Il sottoscritto MINISTERI Giovanni, Sindaco del Comune di Cimadolmo ,

DELEGA

La dott.ssa Chiara Lovat, in qualità di Vice Sindaco, a rappresentare l' Ente alla conferenza de servizi per l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del comune di Cimadolmo convocata per venerdì **15 marzo 2019 alle ore 10.30** presso la sede della provincia di Treviso in Via Cal di Breda 116 Treviso.

Cimadolmo, 15.03.2019

f.to digitalmente
IL SINDACO
Ministeri Giovanni



PROVINCIA DI TREVISO

Via cal di breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 656000 Fax +39 0422 656666
www.provincia.treviso.it

VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP) ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

n. 03 del 06/03/2019

Oggetto: Comune di CIMADOLMO

Approvazione P.A.T. ai sensi dell'art.15 ex L.R.11/04

Premesso che:

- Il Comitato Tecnico costituito con DGP n. 184/2011 si è riunito in data 06/03/2019;
- il sopracitato Comitato ha espresso parere favorevole, ritenendo la richiesta in oggetto meritevole di approvazione;

Il Dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale:

- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Vista la D.G.P. 11.07.2011 n. 184;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato Tecnico nel parere n. 03 del 06/03/2019, che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale, ne costituisce parte integrante

E' DEL PARERE:

favorevole all'approvazione della variante P.A.T. di cui alle premesse, con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Il Dirigente
Simone Busoni



PROVINCIA DI TREVISO
Comitato Tecnico
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. 03 in data 06/03/2019

PARERE

Oggetto: Comune di Cimadolmo. Piano di Assetto del Territorio. Art. 15 LR 11/04.

PREMESSE:

In data 22/06/2015 è stato sottoscritto l'Accordo di pianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra il Comune di Cimadolmo e la Provincia di Treviso.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06/08/2015 il Comune di Cimadolmo ha adottato il PAT unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS.

Dopo l'adozione gli elaborati del PAT sono stati depositati a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 15 c. 5 della LR 11/04 e del Dlgs. 152/06.

Sono pervenute complessive n. 6 osservazioni, esaminate dall'ufficio tecnico comunale che ha predisposto una proposta tecnica di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere preliminare all'adozione della Provincia di Treviso prot. n. 76286 del 31/07/2015;
- Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso, prot. 306761 del 27/07/2015;
- parere sismico del Genio Civile di Treviso, prot. 81494 del 02/03/2018;
- Commissione Regionale VAS n. 177 del 20/11/2018;
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 111 del 23/07/2018.

Il Comune di Cimadolmo, con proprie note prot. n. 8952 del 17/11/2017 e n. 9798 del 15/12/2017 (ns. prot. 97122/2017 e 104982/2017), ha inviato le osservazioni pervenute unitamente alle relative proposte di controdeduzione.

Successivamente, con nota prot. n. 1179 del 12/02/2019 (ns. prot. 8860/2019), ha inviato una proposta d'integrazione degli elaborati di PAT con le modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni, dall'adeguamento ai pareri sopracitati ed alla LR 14/2017 nel frattempo entrata in vigore.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT SONO:

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2 - Carta delle invarianti
- Tav. 3 - Carta delle fragilità
- Tav. 4.1 - Carta della trasformabilità
- Tav. 4.2 - Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
- Norme tecniche
- Relazione illustrativa e Dimensionamento
- Dossier partecipazione

- VAS: Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e tavole allegate
- Valutazione di Incidenza ed allegato
- Valutazione di Compatibilità idraulica e tavole allegate
- Microzonazione sismica e tavole allegate
- Studio geologico e tavole allegate
- Relazione agronomica e tavole allegate
- Rapporto sulla struttura dei dati e Quadro Conoscitivo su DVD

VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:

Il Comune di Cimadolmo, con proprie note prot. n. 8952 del 17/11/2017 e n. 9798 del 15/12/2017 (conservate agli atti), ha inviato le osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni.

Le osservazioni accolte, totalmente o parzialmente, sono di seguito sintetizzate:

N	Richiedente	Sintesi osservazione	Controdeduzione
3	Camerotto Andrea	Si chiede che nell'area di proprietà, censita al Foglio 8, mappali 1480, 1827, 1828 già edificabile nel PRG: 1) sia ridotta l'area di urbanizzazione consolidata a quella strettamente di pertinenza all'edificazione esistente; 2) sia eliminata la previsione della viabilità; 3) non vengano inserite le linee preferenziali di sviluppo insediativo.	Si ritiene l'osservazione condivisibile limitatamente al punto 1 (riduzione dell'area di urbanizzazione consolidata al perimetro indicato nell'osservazione nell'area di proprietà, escludendo i mappali 1827 e 1480) e punto 3 (stralcio della linea preferenziale di sviluppo produttivo nel mappale 1827). Si ritiene non accoglibile la richiesta di eliminazione della previsione di nuova viabilità (punto 2) poiché interessa altre proprietà e riguarda una sistemazione più generale dell'isolato che deve essere valutata alla scala del Piano degli Interventi. Si accoglie parzialmente l'osservazione, limitatamente ai punti 1) e 3).
4	Bonotto Roberto	Si chiede che sull'area di proprietà, censita al Foglio 8, mappali 1249 e 1253 sia rimosso il vincolo di destinazione a servizi di interesse comune - zona F - ripristinando l'uso agricolo per l'intera area di proprietà/possesso, come da allegato grafico.	Si accoglie l'osservazione stralciando dalla TAV 4 del PAT la destinazione a servizi di interesse comune esistente per tutti i mappali in proprietà/possesso della ditta osservante, come da allegato grafico all'osservazione.
5	Dal Tio Domenico	Chiede che il terreno di proprietà, censito al Foglio 8, mappale 1031, 1032, 1033 e attualmente ricadente in parte in zona residenziale nel PRG vigente (ZTO C1/13) lungo Via Calliselle, compresa tra porzioni di territorio edificato, sia interamente compreso nell'area di urbanizzazione consolidata o sia individuata una linea preferenziale di sviluppo insediativo.	L'osservazione ha un fondamento tecnico poiché l'area in oggetto è localizzata entro il tessuto urbanizzato in continuità con il centro abitato. Pertanto, si ritiene l'osservazione accoglibile comprendendo l'area in oggetto entro l'adiacente ambito di urbanizzazione consolidata, fermo restando la disciplina degli interventi entro la fascia di rispetto stradale. Si accoglie l'osservazione.

Si precisa che le specifiche modalità di accoglimento delle osservazioni sopraelencate, oltre a tutte le osservazioni non accolte, sono riportate nella sopracitata documentazione depositata agli atti.

Tenuto conto delle competenze della Provincia nell'ambito della pianificazione concertata, di cui alla LR 11/04, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di controdeduzione sopraelencate.

Pertanto gli elaborati di PAT dovranno essere adeguati, con le modalità proposte dal Comune di Cimadolmo con note prot. n. 8952 del 17/11/2017 e n. 9798 del 15/12/2017 (conservate agli atti), alle modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni n. 4, 5 e dall'accoglimento parziale dell'osservazione n. 3.

VERIFICA DI CONFORMITA' CON IL PTCP:

La Provincia di Treviso ha esaminato gli elaborati del PAT predisposti per l'adozione, formalizzando la propria istruttoria nel parere prot. n. 82070 del 30/09/2016.

Il Comune di Cimadolmo, con propria nota prot. n. 1179 del 12/02/2019 (conservata agli atti), ha inviato le proposte di modifica/integrazione degli elaborati di PAT per conformarsi al parere provinciale preliminare all'adozione, come di seguito sintetizzate:

- All'art. 9 "Le invarianti di natura ambientale", al comma 18, venga stralciato il seguente testo:
"Il PI provvederà a disciplinare in modo puntuale le sistemazioni agrarie collinari che comprendano movimenti di terra."
- All'art. 9 "Le invarianti di natura ambientale", al comma 18, vengano stralciate le parole: "39 e".
- All'art. 9 "Le invarianti di natura ambientale" vengano stralciati i commi da 29 a 31.
- All'art. 10 "Le invarianti di natura storico-monumentale", al comma 10, venga stralciato il seguente testo: *"se necessario"*.
- All'art. 10 "Le invarianti di natura storico-monumentale", al comma 24, venga stralciato il seguente testo: *"definita utilizzando le apposite schede di analisi proposte nell'allegato "M" alla Relazione PTCP 2010"*
- All'art. 10 "Le invarianti di natura storico-monumentale", al comma 24, venga stralciato il seguente testo:
"In particolare la disciplina degli interventi e le destinazioni d'uso relative relativi agli immobili definiti come risorse culturali di interesse provinciale dovrà essere definita in conformità all'art. 48 del PTCP 2010"
- All'art. 15 "Le azioni strategiche" al comma 3 venga stralciato il seguente testo:
"In tale area il PI potrà distinguere due diversi ambiti funzionali destinati rispettivamente alle attività produttive ed alle attività di tipo commerciale/direzionale, basandosi sull'analisi delle preesistenze sia interne che contigue all'area. Tali ambiti dovranno in ogni caso essere caratterizzati con idonei servizi ed infrastrutture separate evitando in tal modo la commistione di funzione e flussi nella medesima area."
- All'art. 15 "Le azioni strategiche" ai commi 46, 45 e 47 venga stralciato ogni riferimento al DPR 447/1998, sostituendolo con l'opportuno riferimento al DPR 160/2010.
- All'art. 15 "Le azioni strategiche" venga introdotto un nuovo comma 51 avente il seguente testo:
"AREE A RISCHIO D'INCIDENTI RILEVANTI"
Prescrizioni
51. All'interno del territorio comunale è ammessa la localizzazione di nuovi impianti a rischio di incidente rilevante esclusivamente nell'area produttiva localizzata lungo Via Prese, collocata a nord del nucleo urbano di San Michele (ATO 1) e nelle aree limitrofe contrassegnate dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo, in conformità all'art. 77, comma 4 delle Norme Tecniche del PTCP 2010. La localizzazione di tali impianti dovrà risultare compatibile con gli usi del territorio circostante."
- All'art. 16 "Il sistema relazionale" i commi 2 e 3 vengano ridefiniti in commi 3 e 4.
- All'art. 16 "Il sistema relazionale" venga introdotto un nuovo comma 2 avente il seguente testo:
"Direttive"
2. Il Piano degli Interventi definisce ulteriori tracciati di viabilità di interesse sovracomunale per il collegamento con il futuro casello autostradale di S. Lucia di Piave verificandone la coerenza con la pianificazione dei Comuni contermini."

Considerata la normativa del PTCP, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di modifiche ed integrazioni sopraelencate, ad eccezione dello stralcio del testo: *"definita utilizzando le apposite schede di analisi proposte nell'allegato "M" alla Relazione PTCP 2010"* proposto all'art. 10 c. 24.

Tale disposizione risulta infatti assolutamente pertinente con la normativa prevista dal Piano provinciale per i beni storico-monumentali di qualunque categoria.

Inoltre, su indicazione degli Uffici del Servizio Ecologia, si evidenziano le seguenti modifiche da inserire negli elaborati di PAT per garantire la coerenza tra il quadro conoscitivo e le scelte di assetto del territorio, oltre al rispetto della specifica normativa di settore:

- Nella Carta Idrogeologica vengano inserite le quote del piano campagna e delle linee isofreatiche.
- Nella Carta Idrogeologica vengano verificate le frecce che indicano la direzione della falda, in quanto riportano palesemente una direzione di deflusso errata.
- Nella Carta Idrogeologica vengano inseriti tutti gli elementi descritti nella Relazione Geologica, quali il pozzo idropotabile in centro abitato vicino la scuola e le vasche e bacini (allevamenti ittici) nella parte meridionale del comune.
- Nella Valutazione di Compatibilità Idraulica i dati relativi agli aspetti geologici ed idrogeologici vengano verificati ed aggiornati alla luce degli eventi di innalzamento della falda del 2014.
- Nella Valutazione di Compatibilità Idraulica le descrizioni della litologia del substrato vengano verificate e rese coerenti con quanto espresso in merito dalla Relazione geologica.

Si raccomanda al Comune, in sede di Piano degli Interventi, di provvedere a:

- verificare i contenuti della pianificazione urbanistica in rapporto al Piano di Protezione Civile, eventualmente provvedendo al suo aggiornamento;
- effettuare un censimento degli impianti di trattamento rifiuti presenti nel territorio comunale e delle relative distanze dalle abitazioni, al fine di poter opportunamente valutare le scelte di piano anche in considerazione della normativa introdotta dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali", con particolare riferimento all'art. 16.

VERIFICA DI CONFORMITA' CON LA LR 14/2017:

Considerato che il PAT del Comune di Cimadolmo è stato adottato precedentemente all'entrata in vigore della LR 14/17, appare necessario provvedere all'adeguamento ai disposti di legge in sede di approvazione del piano, secondo quanto previsto dall'Allegato D della DGR n. 668/2018.

Il Comune di Cimadolmo con proprie note prot. n. 1274 del 30/01/2019 e n. 1472 del 05/02/2019 (conservate agli atti), ha inviato le proposte di modifica/integrazione per adeguare gli elaborati di PAT alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo introdotte dalla LR 14/17.

Le modifiche necessarie all'adeguamento alla LR 14/17 sono le seguenti:

- Venga introdotto un nuovo elaborato, allegato alle Norme Tecniche di Attuazione, definito "Carta degli Ambiti di urbanizzazione consolidata".
- All'art. 2 "Elementi costitutivi del PAT" tra gli elaborati di progetto, venga menzionato un nuovo elaborato avente la seguente definizione:
"Allegato alle Norme di Attuazione: Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata"
- All'art. 22 "Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei" vengano introdotti dei nuovi commi 22 e 23 aventi il seguente testo:
"AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA"
22. *Gli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati nella Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata, allegata alle Norme di Attuazione, sono definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera e) della LR 14/2017.*
CONSUMO DI SUOLO
Prescrizioni
23. *All'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui al comma precedente la quantità massima di consumo di suolo ammesso, come definito dall'art. 2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017, è pari a 6,70 ettari; in conformità alle Determinazioni e procedure attuative, definite nell'Allegato D alla DGR n. 668 del 15 maggio 2018, punto 2.3"*

Verificati i contenuti della LR 14/17 e della DGR 668/2018, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di modifiche ed integrazioni sopraelencate.

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le modifiche necessarie all'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo introdotte dalla LR 14/17, come proposte dal Comune di Cimadolmo con proprie note prot. n. 1274 del 30/01/2019 e n. 1472 del 05/02/2019 (conservate agli atti).

PARERI:

Il Comune di Cimadolmo con proprie note prot. n. 1274 del 30/01/2019 e n. 1472 del 05/02/2019 (conservate agli atti), ha inviato le proposte di modifica/integrazione per adeguare gli elaborati di PAT ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS.

Le modifiche necessarie all'adeguamento ai pareri del Genio Civile sono le seguenti:

- All'art. 7 "Altri vincoli" i commi 16 e 17 vengano ridefiniti in commi 17 e 18
- All'art. 7 "Altri vincoli" venga introdotto un nuovo comma 16 avente il seguente testo:
"16. In particolare lungo entrambi i lati dei Canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:
 - *fino a metri 10 per i canali emissarie principali;*
 - *fino a metri 4 per i canali secondari;*
 - *di metri 2 per gli altri**Lungo entrambi i lati dei canali irrigui sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:*
 - *fino a metri 10 per i canali derivatori, principali e primari;*
 - *fino a metri 4 per i canali secondari;*
 - *di metri 1 per i canali terziari misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.**Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:*
 - *fino a metri 2,5 per le condotte principali*
 - *fino a metri 1,5 per le condotte primarie*
 - *di metri 1 per le condotte distributrici misurate dall'asse del tubo riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio."*
- All'art. 7 "Altri vincoli" i commi da 18 a 27 vengano ridefiniti in commi da 20 a 29.
- All'art. 7 "Altri vincoli" venga introdotto un nuovo comma 19 avente il seguente testo:
"19. Le opere ricadenti all'interno delle fasce di cui al comma 16, ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono soggetti a concessione da parte del consorzio di bonifica."
- All'art. 7 "Altri vincoli", nel nuovo comma 29 (ex comma 27) venga stralciato il seguente testo:
"Dgr n. 3308 del 04.11.08" e sostituito dal seguente testo: *"DGR n. 1572/2013"*
- All'art.13 "Compatibilità geologica" venga introdotto un nuovo comma 5 avente il seguente testo:
"ZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA
5. Lo Studio di Microzonazione Sismica, relativamente alle zone di attenzione per instabilità, di cui alla "Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica", ha individuato la seguenti Zone:
 - a) *Zona di attenzione per liquefazione (indicata in carta con codice ZALQ). Nelle aree che ricadono all'interno di questa zona, in fase progettuale per qualsiasi tipo di intervento su nuovi edifici o interventi su edifici esistenti che prevedano la modifica quantitativa e/o qualitativa della distribuzione dei carichi sul terreno, dovranno essere effettuate le indagini e verifiche, finalizzate a calcolare il coefficiente di sicurezza nei confronti della liquefazione. Sarà valutata la liquefazione in condizioni sismiche ed i cedimenti indotti, come indicato nel DM 14.01.2008 che, a proposito della stabilità nei confronti della liquefazione, al paragrafo 7.11.3.4.3 recita : "Salvo utilizzare procedure di analisi avanzate, la verifica può essere effettuata con metodologie di tipo storico-empirico in cui il coefficiente di sicurezza viene definito dal rapporto tra la resistenza disponibile alla liquefazione e la sollecitazione indotta dal terremoto di progetto. La resistenza alla liquefazione può essere valutata sulla base dei risultati di prove in sito o di prove*

cicliche di laboratorio. La sollecitazione indotta dall'azione sismica è stimata attraverso la conoscenza dell'accelerazione massima attesa alla profondità di interesse. L'adeguatezza del margine di sicurezza nei confronti della liquefazione deve essere valutata e motivata dal progettista." Lo studio di MS di II° livello, che sarà prodotto nell'ambito del Piano degli Interventi secondo quanto richiesto dalla normativa regionale vigente, dovrà approfondire l'analisi della liquefazione dei terreni, anche con l'esecuzione di nuove indagini specifiche, per verificare e/o eventualmente modificare le aree interessate dal fenomeno e proposte in questa sede.

b) Zone di attenzione per cedimenti differenziali (indicate in carta con codice ZACD). In corrispondenza di queste zone si ritiene di vietare qualsiasi tipo di costruzione appartenente alle classi I, II, III e IV come indicate nel D.M. 14.01.2008. Un'eventuale deroga sarà possibile solo a seguito di un'analisi di livello 3, incentrata sull'esecuzione di specifiche indagini per verificare la reale geometria e volumetria dei materiali riportati e le loro caratteristiche; dovranno poi essere effettuate le opportune modellazioni, per quantificare l'effettiva instabilità del sito. Tale prescrizione deriva dalla considerazione che i terreni presenti in queste zone possiedono condizioni complessive tali da rendere necessaria una approfondita conoscenza delle loro caratteristiche geotecniche, geosismiche, chimiche e chimico-fisiche. Dovranno essere previste indagini con prelievo di campioni sino a profondità congrue con la tipologia degli interventi e, contestualmente, realizzate indagini in situ e sui campioni di materiale estratto; sarà inoltre monitorato il livello di falda. La relazione geologico-sismica dovrà caratterizzare i terreni di riporto intercettati, definire la geometria degli scavi e dei riporti effettuati in passato ed indicare la compatibilità delle trasformazioni previste con la tipologia dei terreni, o gli eventuali interventi atti a eliminare le incompatibilità riscontrate."

- All'art. 14 "Le aree soggette a dissesto idrogeologico", al comma 4 dopo le parole "specifiche autorità competenti" venga introdotto il seguente testo:
"- nel caso in cui gli scarichi vadano a gravare su zone soggette a dissesto idrogeologico in base alla pianificazione vigente oppure su aree dove è nota la presenza di criticità idrauliche, la bocca tarata sia dimensionata per una portata di 5 l/s*ha."
- All'art. 14 "Le aree soggette a dissesto idrogeologico", al comma 4 dopo le parole "fra monte e valle" venga introdotto il seguente testo:
"- Dovrà essere garantita la continuità e la costante efficienza idraulica del sistema di laminazione e delle affossature private."
- All'art. 14 "Le aree soggette a dissesto idrogeologico" in coda al comma 4 venga introdotto il seguente testo:
"g) Pozzi perdenti
- Per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 5.0% della maggior portata generata da piogge con $T_r=50$ anni e fino al 75% per le piogge con $T_r=200$ anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, si possono adottare pezzi disperdenti o trincee drenanti.
- Le trincee drenanti saranno costituite da tubazioni forate o fossati a cielo aperto che conservino sia una funzione di invaso che di graduale dispersione in falda.
- I pezzi disperdenti andranno previsti nel numero di n. 1 ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata, avranno diametro interno minimo 1,5 m e profondità 5 m, purché esista un franco di almeno di 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. E' opportuno che lo scarico delle acque meteoriche sui pezzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove costruzioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, per mezzo di un manufatto di regolazione delle portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pezzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso delle tubazioni.
- Per quanto esposto, nel caso che le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione nel pieno rispetto dell' art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
- h) Invarianza idraulica e aree di intervento

- Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT.
- Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata.
- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata.
- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT
- Per la determinazione delle piogge si fa riferimento a curva segnalatrice a tre parametri i cui coefficienti a,b,c, sono rispettivamente pari a 24,9; 9,0; 0,749, valida per tempi di ritorno di 50 anni e per durate di pioggia da 5 minuti a 24 ore."

Le modifiche necessarie all'adeguamento al parere della Commissione VAS sono le seguenti:

- All'art. 10 "Le invarianti di natura storico-monumentale", in coda al comma 10 venga inserito il seguente testo:
"comprensivi degli edifici ex Casa del Fascio (ex scuola media) e Casa Masetto in via Roma in quanto testimonianze storiche del capoluogo."
- All'art. 10 "Le invarianti di natura storico-monumentale" i commi da 31 a 33 vengano ridefiniti in commi da 32 a 34.
- All'art. 10 "Le invarianti di natura storico-monumentale" venga introdotto un nuovo comma 31 avente il seguente testo:
"31. Va osservata la normativa relativa alla tutela del patrimonio archeologico, in particolare il combinato disposto del d.lgs. 42/2014, art. 28 e d.lgs. 163/2006, art. 95-96 in caso di lavori pubblici e il d.lgs. 42/2004, art. 90, in caso di rinvenimenti fortuiti."
- All'art. 14 "Le aree soggette a dissesto idrogeologico" venga stralciato il seguente testo:
"Nelle "aree esondabili o soggette a ristagno idrico" sono vietati gli interrati fatte salve quelle situazioni in cui vengano specificamente prese in considerazione le conseguenze di eventuali allagamenti con precise indicazioni progettuali e valutazioni del rischio di allagamento, sollevando l'amministrazione ed i tecnici da qualsiasi richiesta di danno o di risarcimento per eventi legati a fenomeni idrogeologici o idraulici."
 e sostituito dal seguente testo:
"Nelle "Aree esondabili o soggette a ristagno idrico" sono vietati gli interrati, anche solo parzialmente e per qualsiasi destinazione, fino all'eliminazione della criticità che ha generato la penalità di cui al presente articolo."
- All'art. 14 "Le aree soggette a dissesto idrogeologico", al comma 4 dopo le parole "valvola a clapet" venga introdotto il seguente testo:
"- In fase di P.I., la progettazione di dettaglio degli edifici dovrà prevedere che il piano di imposta degli edifici sia a quota almeno 20 - 40 cm, in rapporto al grado di rischio, superiore al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Sono vietati gli interrati."
- All'art. 15 "Le azioni strategiche" al comma 14 venga stralciato il seguente testo:

- *“- soggetti a Valutazione Strategica Certificata (VSC), qualora si acceda al dimensionamento strategico, ai sensi del successivo Art. 20 comma 10 - definendone gli ambiti e i contenuti”*
- All'art. 15 “Le azioni strategiche” al comma 18 venga stralciato il seguente testo:
“- soggetti a Valutazione Strategica Certificata (VSC)”
- All'art. 15 “Le azioni strategiche” al comma 25 venga stralciato il seguente testo:
“soggetto a Valutazione Strategica Certificata (VSC) ai sensi del successivo Art. 20 comma 10”
- All'art. 15 “Le azioni strategiche” al comma 29 venga stralciato il seguente testo:
“e previa applicazione della procedura di Valutazione Strategica Certificata (VSC) di cui al successivo Art. 20 comma 10”
- All'art. 15 “Le azioni strategiche” al comma 49 venga stralciato il seguente testo:
“nonché certificati con idonea procedura di Valutazione Strategica Certificata, ai sensi del successivo Art. 20 comma 10”
- All'art. 19 “Credito edilizio” al comma 9 venga stralciato il seguente testo:
“corredato da Valutazione Strategica Certificata (VSC) di cui al successivo Art. 20 comma 10”
- All'art. 20 “Disposizioni per il Piano degli Interventi” al comma 6 venga stralciato il seguente testo: *“per interventi certificati mediante la procedura di “Valutazione Strategica Certificata” di cui all’Art. 20 comma 10»*
- All'art. 20 “Disposizioni per il Piano degli Interventi” al comma 8 venga stralciato il seguente testo: *“e/o valutate attraverso la procedura di “Valutazione strategica certificata” di cui al successivo comma 10”*
- All'art. 20 “Disposizioni per il Piano degli Interventi” vengano integralmente stralciati i commi da 10 a 12.
- All'art. 21 “Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura VAS” in coda al comma 4 lett. b) venga introdotto il seguente testo:
“Poiché non risultano definiti in modo specifico i contenuti , le azioni e gli effetti degli interventi di cui alla presente lettera, gli stessi dovranno essere sottoposti a verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”
- All'art. 21 “Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura VAS” venga integralmente stralciato il comma 6.
- All'art. 21 “Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura VAS”, al comma 13 nella tabella “Indicatori descrittivi” la dicitura “PAT” sia sostituita da “Comune”.
- All'art. 22 “Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei” al comma 4 venga stralciato il seguente testo: *“ potrà essere localizzato dal PI esclusivamente in conformità alla procedura di cui al precedente Art. 20 comma 10”*
- All'art. 22 “Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei” al comma 8 venga stralciato il seguente testo: *“Mediante la procedura di Valutazione Strategica Certificata (VSC)”*
- All'art. 22 “Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei” al comma 11 venga stralciato il seguente testo: *“soggetto a Valutazione Strategica Certificata (VSC)”*

Considerata la normativa del PTCP, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di modifiche ed integrazioni sopraelencate.

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le modifiche necessarie all'adeguamento al parere della Commissione Regionale VAS, come proposte dal Comune di Cimadolmo con proprie note prot. n. 1274 del 30/01/2019 e n. 1472 del 05/02/2019 (conservate agli atti).

CONCLUSIONI:

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Viste le L.R. 11/04 e 14/17 s.m.i.;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 1137/2010;

Vista la DGP n. 184/2011;

IL COMITATO ESPRIME:

parere favorevole all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cimadolmo con le prescrizioni come sopra espresse in ordine:

- all'accoglimento delle osservazioni n. 4, 5 e dall'accoglimento parziale dell'osservazione n. 3 (pag. 2 del presente documento);
- al raggiungimento della conformità con il PTCP (pagg. 3 e 4 del presente documento);
- al raggiungimento della conformità con la LR 14/17 (pagg. 4 e 5 del presente documento);
- all'adeguamento ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS (pagg. da 5 a 8 del presente documento).

Il segretario verbalizzante
dott. Michele Bertolini



Il Presidente del Comitato
Dott. Carlo Rapicavoli

